



Allegato 1

STATUTO della CNESC

(Come modificato nell'Assemblea del 10/12/2014)

Art. 1 - Costituzione

Si costituisce l'Associazione che ha per denominazione **Conferenza Nazionale degli Enti per il Servizio Civile** siglabile **CNESC**.

Essa ha sede in Roma.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si fonda sui principi della democrazia, della solidarietà, della pace e della nonviolenza.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione persegue, nel rispetto dell'autonomia statutaria di ogni socio aderente, le seguenti finalità:

- a) operare quale centro di promozione culturale del Servizio Civile e dell'Obiezione di Coscienza all'uso delle armi ;
- b) favorire l'azione legislativa volta allo sviluppo del Servizio Civile nel quadro dei principi costituzionali vigenti;
- c) promuovere e coordinare iniziative per la qualificazione della progettualità del servizio civile;
- d) promuovere forme di aggregazione regionali a partire dai soci della CNESC;
- e) promuovere, qualificare e sviluppare la rappresentanza degli enti di servizio civile nel rapporto con l'amministrazione pubblica, sia statale che regionale;
- f) promuovere la dimensione internazionale della pace, dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, con particolare attenzione alle forme di intervento non armato e nonviolento di risoluzione dei conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 3 – Soci

I soci si distinguono in

- fondatori
- ordinari.

Gli enti fondatori sono soci di diritto dell'Associazione.

Ad entrambi spetta il diritto di elettorato attivo e passivo e l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ai soci è garantito l'accesso alle cariche sociali in condizioni di eguaglianza e nel rispetto della natura democratica dell'Organizzazione. I soci si impegnano nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative a non operare in contrasto con i fini statuari e gli interessi associativi.

Possono richiedere di aderire, in qualità di soci ordinari organizzazioni ed enti di servizio civile che, avendone i requisiti indicati dal regolamento, ne facciano motivata richiesta scritta e sottoscrivano il presente statuto. La qualifica di socio si acquista mediante deliberazione assembleare di ammissione all'Associazione, anche a fronte di un percorso di reciproca conoscenza e condivisione.

Ogni socio ordinario e fondatore nomina un delegato permanente presso l'Associazione con diritto di voto.

Art. 4 Osservatori e Partecipanti alla vita associativa e al Movimento associativo

L'Associazione può ammettere come Osservatori Organizzazioni ed Enti che pur non avendo i requisiti previsti dal presente Statuto per i Soci, posseggono i requisiti specifici previsti dal Regolamento, condividono le finalità di cui all'articolo 2 e presentano motivata domanda scritta.

La qualifica di Osservatore – con valenza di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo senza carattere di socio - si acquisisce mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea può altresì deliberare altre forme di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo rivolte a quei soggetti che, condividendo la causa e le finalità dell'Associazione, ne intendano promuovere e sostenere a vario titolo il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4 Rapporti con le forme di aggregazione regionali

La CNESC è costituita e opera a livello nazionale ed opera sul piano nazionale ed internazionale e promuove forme di aggregazione a livello regionali a partire dalle articolazioni territoriali dei Soci.

Almeno una volta all'anno le aggregazioni regionali promosse dalla CNESC sono invitate a prendere parte - in ragione di un delegato per singola forma di aggregazione - alla assemblea della CNESC, senza diritto di voto.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Presidente
- c) il Vicepresidente
- d) il Tesoriere
- e) i Revisori dei Conti
- f) il Consiglio di Presidenza.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai delegati permanenti nominati dai soci ordinari e fondatori di cui all'art.3 ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari e fondatori, salvo in caso di modifica dello statuto per cui è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei soci ordinari e fondatori.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno due volte all'anno e ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari e fondatori.

L'Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima della data prevista, in forma scritta.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere da scegliersi all'interno dei delegati dei soci ordinari e fondatori.
- b) nominare i restanti membri del Consiglio di Presidenza, da scegliersi anch'essi all'interno dei delegati dei soci ordinari e fondatori anche definendo eventuali compiti e deleghe sia a livello collegiale che individuale;
- c) approvare il regolamento interno;
- d) approvare le modifiche dello statuto e del regolamento;
- e) curare l'interpretazione e applicazione dello statuto e regolamento
- f) approvare il programma annuale presentato dal Consiglio di Presidenza;
- g) determinare le quote sociali annuali di adesione ed approvare l'entità di contributi straordinari;
- h) approvare entro il 30 aprile i bilanci preventivo e consuntivo;
- i) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci ordinari alla associazione;
- l) deliberare sulle domande di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo in qualità di Osservatori – che non assumono la qualifica di soci – definendone forme e modalità di coinvolgimento;
- m) deliberare in merito ad ulteriori categorie di partecipanti, promotori, sostenitori alla vita associativa e al movimento associativo – che non assumono la qualifica di soci - definendone forme e modalità di coinvolgimento;

n) deliberare in merito all'eventuale cessazione della qualifica di socio, nonché di Osservatore, verificandosi le ipotesi previste dal Regolamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, i presenti nominano un Presidente dell'Assemblea tra i delegati dei Soci ordinari e fondatori.

L'Assemblea provvede alla nomina del segretario della riunione e, in caso di necessità, alla nomina della commissione verifica poteri e scrutinatrice.

Le sedute dell'Assemblea possono anche tenersi a mezzo di teleconferenza, purché il segretario ed il presidente siano compresenti presso la medesima sede e sottoscrivano contestualmente verbale della riunione.

Ogni socio fondatore e ordinario esprime un solo voto e può ricevere una sola delega.

L'assemblea dei soci ordinari e fondatori delibera a maggioranza semplice, salvo che per la modifica dello statuto per cui è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari e fondatori.

Le votazioni si svolgono di norma in forma palese; su richiesta della maggioranza potranno svolgersi anche in forma segreta.

Alla assemblea dei soci possono partecipare, nelle modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento interno, gli Osservatori, i Partecipanti e le aggregazioni regionali della CNESC di cui all'art.3

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea e la presiede, svolge tutte le funzioni a lui delegate dall'Assemblea stessa.

Il Presidente sovrintende alle attività della CNESC e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente

Art. 8 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Vicepresidente svolge inoltre tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente e/o dall'Assemblea.

Art. 9 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la cassa e la contabilità, gestisce il fondo economico, redige annualmente il rendiconto delle spese effettuate per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 10 - I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile.

Art. 11 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è nominato dall'Assemblea fra i delegati dei soci fondatori e ordinari ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un numero di membri pari almeno ad 1/3 dei soci fondatori ed ordinari.

Il numero di soci ordinari e fondatori da considerare è quello effettivo al momento della convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- predisporre e sottoporre alla approvazione dell'assemblea il programma annuale delle attività;
- attuare il programma di attività annuale stabilito dall'Assemblea,
- coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni,
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo,
- redigere verbale sintetico delle sedute di Consiglio di Presidenza in cui viene data evidenza degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del contributo di persone competenti od esperte o costituire gruppi di lavoro o commissioni, anche valorizzando il contributo e l'apporto degli Osservatori e di altri partecipanti alla vita associativa e al movimento associativo.

Art. 12 - Durata degli organi sociali

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e degli altri membri del Consiglio di Presidenza hanno durata triennale.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più membri di Presidenza, è compito dell'Assemblea generale, convocata entro i successivi trenta giorni, provvedere alla sostituzione, i sostituti subentrano ai membri decaduti per la parte di mandato restante.

Tutte le cariche sono gratuite; è previsto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nella misura massima prevista in sede di bilancio preventivo.

Art. 13 - Quote sociali

È previsto il versamento di una quota annuale da parte dei soci fondatori e ordinari stabilita dall'Assemblea come da art 6 lett. g).

Il mancato versamento della quota sociale comporta l'esclusione dalla Associazione secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 14 - Marchio

L'Associazione è dotata di un marchio originale approvato dall'Assemblea. Lo stesso può essere modificato solo dall'Assemblea.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione può essere sciolta con il consenso unanime di tutti i soci fondatori e ordinari.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio è formato dalle quote annuali ed eventuali contributi versati dai soci ordinari e fondatori nonché da

- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, da partecipanti, promotori, sostenitori della vita dell'associazione e del movimento associativo, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di organismi convenzionati;
- Proventi dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, fatte salve le riserve di legge, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle leggi vigenti.

